

Documento Rappresentativo del
**“MODELLO ORGANIZZATIVO E DI
GESTIONE DI BLUFERRIES”**

PARTE SPECIALE

definito ai sensi e per gli effetti di cui al
Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231

*Versione per approvazione del Consiglio di Amministrazione
di Blufferies S.r.l. del 16.02.2018*

Messina, 16/02/2018

INDICE

1. Struttura della Parte Speciale	1
2. Processi sensibili di Blufferries	1
3. Reati presupposto	3
3.1 Reati contro la Pubblica Amministrazione.....	3
3.1.1 Attività a rischio nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	9
3.1.2 Protocolli standard di comportamento	9
3.1.3 Misure di prevenzione	11
3.2 Reati Societari.....	13
3.2.1 Attività a rischio di reati societari.....	18
3.2.2 Protocolli standard di comportamento	18
3.3 Delitti commessi con violazione delle norme di Salute e Sicurezza sul Lavoro.....	21
3.3.1 Attività a rischio di reato in materia di sicurezza sul lavoro	21
3.3.2 Protocolli standard di comportamento	21
3.3.3 Misure di prevenzione	22
3.4 Reati Ambientali.....	24
3.4.1 Attività a rischio di reato ambientale	26
3.4.2 Protocolli standard di comportamento	27
3.4.3 Misure di prevenzione	27
3.5 Reati di Criminalità Organizzata	29
3.5.1 Attività a rischio di delitti di criminalità organizzata	32
3.5.2 Protocolli standard di comportamento	32
3.5.3 Misure di prevenzione	33
3.6 Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita; reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo o segni di riconoscimento, autoriciclaggio	34
3.6.1 Attività a rischio	35
3.6.2 Protocolli standard di comportamento	36
3.6.3 Misure di prevenzione	37
3.7 Reati Informatici.....	38
3.7.1 Attività a rischio di commissione di reati informatici.....	40
3.7.2 Protocolli standard di comportamento	41
3.7.3 Misure di prevenzione	41

3.8 Delitti contro l'industria o il commercio.....	42
3.8.1 Attività a rischio di reato di Turbata libertà dell'industria o del commercio	42
3.8.2 Protocolli standard di comportamento	42
3.8.3 Misure di prevenzione	43
3.9 Reati in materia di violazione del diritto d'autore.....	44
3.9.1 Attività a rischio di reato di violazione del diritto d'autore	44
3.9.2 Protocolli standard di comportamento	44
3.9.3 Misure di prevenzione	45
3.10 Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria.....	46
3.10.1 Attività a rischio di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	46
3.10.2 Protocolli standard di comportamento	46
3.10.3 Misure di prevenzione	47
3.11 Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.....	48
3.11.1 Attività a rischio di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.....	48
3.11.2 Protocolli standard di comportamento	48
3.11.3 Le misure di prevenzione.....	49
3.12 Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro.....	50
3.12.1 Attività a rischio di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro.....	50
3.12.2 Le misure di prevenzione.....	51

1. Struttura della Parte Speciale

Il presente documento contiene la descrizione delle ipotesi di reato contemplate dal Decreto, considerate rilevanti in relazione all'attività di Blufferies.

Con riferimento a ciascuna categoria di reato sono riportati i c.d. "protocolli standard di comportamento" a cui gli esponenti aziendali devono uniformarsi nello svolgimento delle proprie attività e le ulteriori specifiche misure di prevenzione adottate dalla Società principalmente per i processi di "core business".

Costituiscono inoltre presupposto e parte integrante dei protocolli di prevenzione i principi contenuti nel Codice Etico del Gruppo Ferrovie dello Stato adottato dalla Società.

2. Processi sensibili di Blufferies

L'art. 6, comma 2, lett. a) del D.lgs. 231/2001 indica, quale elemento essenziale del modello di organizzazione, gestione e controllo, l'individuazione delle cosiddette attività "sensibili", ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal D.lgs. 231/2001.

Con il supporto dei responsabili di processo, nel corso di un'attività svolta dalla controllante (*finalizzata ad acquisire un quadro conoscitivo del modello organizzativo e di controllo in essere per la gestione dei principali processi aziendali della società*), sono state individuate le aree/processi che presentano profili di criticità ai sensi del decreto 231 (ccdd. processi sensibili), e individuate le singole fattispecie di reato che insidiano ciascuna area/processo in assenza di misure di prevenzione.

I processi considerati a rischio di reato ex D.lgs. 231/2001 sono le seguenti:

- Commercializzazione e gestione servizi di traghettamento;
- Manutenzione ordinaria e straordinaria;
- Sicurezza sul lavoro e tutela ambientale;
- Negoziale e approvvigionamenti;
- Gestione del personale;
- Gestione degli aspetti amministrativo/contabili.

Nei processi sopra individuati, Blufferies ha individuato protocolli standard di comportamento e, in alcuni casi, procedure interne e/o di Gruppo ai quali devono attenersi tutti i dipendenti della società.

Nel procedere all'individuazione dei rischi esistenti per Blufferies, è stata ritenuta remota, la possibilità di concreta realizzazione dei reati di:

- falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (*art. 25bis*), ad esclusione delle condotte di “spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate” (*art. 455 c.p.*) e “spendita di monete falsificate ricevute in buona fede” (*art. 457 c.p.*).
- delitti contro l’industria e il commercio (*art. 25 bis-1*), ad esclusione del delitto di “turbata libertà dell’industria o del commercio e di “Illecita concorrenza con minaccia o violenza”;
- delitti con finalità di terrorismo e di eversione dell’ordine democratico (*art. 25 quater*);
- pratiche di mutilazione genitale femminile (*art. 25 quater-1*);
- delitti contro la personalità individuale (*art. 25 quinquies*), ad eccezione del reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro;
- reati di abuso di mercato (*art. 25sexies*);
- reati transnazionali;
- reati relativi al commercio internazionale di specie animali e vegetali, anche protette (*art. 25 undecies*)

Trattasi, infatti, di reati che, considerati l’assetto organizzativo e l’attività di Blufferries, non assumono rilevanza, sostanziosamente in condotte del tutto estranee ai processi gestiti dalla Società.

Per quanto concerne i delitti di cui all’*art. 25 bis-1*, si evidenzia che gli stessi sono relativi ad attività commerciali e produttive che Blufferries non esercita.

Per i reati indicati agli *artt. 25 quater, quater-1 e quinquies*, il rispetto delle prescrizioni di legge e del Codice Etico garantisce che la Società abbia rapporti con soggetti dotati di particolari requisiti di moralità.

Per quanto concerne i reati di abuso di mercato di cui all’*art. 25sexies*, si osserva che Blufferries è una società non quotata e che fra le attività strumentali alla realizzazione del suo oggetto sociale non rientrano le operazioni sui mercati finanziari. Le medesime ragioni portano a ritenere non verosimile anche la commissione del reato di falso in prospetto (*art. 2623 c.c.*).

Non appaiono verosimilmente ipotizzabili i reati a rilevanza transnazionale o di commercio internazionale di specie animali e vegetali anche protette, in quanto Blufferries fornisce il servizio di traghettamento ad imprese di trasporto merci, ma non viene a conoscenza della tipologia di merci trasportate, salvo nei casi di trasporto di merci pericolose.

Infine, con riferimento ai delitti di criminalità organizzata, in considerazione del loro peculiare ambito applicativo, si ritiene di poter escludere la sussistenza di rischi rilevanti legati al fatto che i reati di cui agli *artt. 416 ter c.p. (Scambio elettorale politico-mafioso)*, *630 c.p. (Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione)*,

74 D.P.R. 309/90 (Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope) e 407, 2° comma, lett. a) n. 5 c.p.p.(delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo) possano essere commessi da esponenti aziendali nell'interesse o a vantaggio della Società.

3. Reati presupposto

3.1 Reati contro la Pubblica Amministrazione

Truffa aggravata in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, comma 2 n. 1, c.p.)

Lo schema di questo reato è quello tradizionale della truffa: induzione in errore del soggetto, Stato o altro ente pubblico, attraverso una difforme rappresentazione della realtà con ottenimento di un indebito beneficio ad altrui danno.

Il reato si considera consumato nel momento e nel luogo in cui l'agente, a seguito dell'attività dolosa, consegue la materiale disponibilità del bene oggetto del reato. L'assunzione da parte del soggetto passivo di una semplice obbligazione, non seguita dall'adempimento e dal correlativo acquisto della disponibilità della cosa da parte dell'agente, realizza la figura della truffa tentata e non quella della truffa consumata.

Tale reato può realizzarsi nel caso in cui, ad esempio, nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, si forniscano alla Pubblica Amministrazione informazioni non veritiere (ad esempio supportate da documentazione artefatta), al fine di ottenere l'aggiudicazione della gara stessa.

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.)

Questa fattispecie si contraddistingue per l'oggetto specifico dell'attività illecita (contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni di carattere pubblico).

La condotta è caratterizzata, rispetto a quella descritta nell'art. 316 ter c.p. - Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato o dell'Unione Europea - da una particolare carica di artificiosità e di inganno nei confronti dell'ente erogatore (ad esempio, produzione di false bolle di accompagnamento o fatture per ottenere finanziamenti dalla Comunità Europea), mentre si distingue dal reato di malversazione (art. 316 bis c.p.) per l'irrilevanza della destinazione dei fondi procurati con frode.

L'attività fraudolenta si concretizza in una serie di eventi: l'induzione di altri in

errore, il compimento di un atto di disposizione patrimoniale da parte dell'ingannato, il conseguimento di un ingiusto profitto da parte dell'agente o di un terzo con altrui danno.

Il reato si configura qualora, attraverso artifici o raggiri, il soggetto attivo ottenga l'erogazione di contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo concesse dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione Europea.

Malversazione a danno dello Stato (art. 316 bis c.p.)

Presupposto della condotta è l'avvenuta erogazione (ad un determinato soggetto), da parte dello Stato o di un altro ente pubblico, di contributi, sovvenzioni o finanziamenti¹ a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, fino all'assoluta gratuità ed in vista di un fine di pubblica utilità predefinito ed espresso nel provvedimento di concessione.

La condotta criminosa si sostanzia nella mancata destinazione delle risorse ottenute alle attività di pubblico interesse per le quali sono state concesse. Anche la parziale distrazione delle somme ottenute dalla finalità prevista comporta la commissione del reato, senza che rilevi il fatto che l'attività programmata si sia comunque svolta.

Si tratta di un reato comune, per la cui commissione non è richiesta una determinata qualifica soggettiva in capo al soggetto agente che deve comunque essere un soggetto estraneo alla Pubblica Amministrazione.

Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 ter c.p.)

Questa fattispecie si realizza nella fase propedeutica alla concessione delle erogazioni pubbliche, mediante l'utilizzo o la presentazione di documentazione falsa o mediante l'omissione di informazioni dovute. Il reato si consuma al momento dell'indebita percezione delle erogazioni pubbliche (contributi, finanziamenti, mutui agevolati) e a nulla rileva la loro destinazione, l'eventuale induzione in errore dell'ente erogatore o l'aver causato un evento dannoso all'ente stesso.

Tale ipotesi di reato ha natura residuale e si configura solo nel caso in cui la condotta non integri gli estremi del più grave reato di truffa ai danni dello Stato di cui all'art. 640-bis c.p..

¹ In particolare, i contributi sono dei concorsi in spese per attività e iniziative che possono essere erogati in conto capitale (erogazioni a fondo perduto che vengono assegnati a chi si trova in determinate situazioni), e/o in conto interessi (lo Stato o l'Ente pubblico si accolla una parte o la totalità degli interessi dovuti per operazioni di credito). Le sovvenzioni sono attribuzioni pecuniarie a fondo perduto a carattere periodico o una tantum. I finanziamenti sono atti negoziali, con i quali vengono erogate (ad un soggetto) a condizioni di favore, somme che devono essere restituite a medio e/o a lungo termine con pagamento degli interessi, in parte o totalmente, ad opera dello Stato o di altro Ente pubblico.

Concussione (art. 317 c.p.)²

La condotta del reato in esame consiste nella strumentalizzazione da parte del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio della propria qualifica soggettiva o delle attribuzioni ad essa connesse (abuso della qualità o dei poteri) al fine immediato di costringere taluno alla dazione o alla promessa a sé o ad altri, di denaro o di altra utilità.

Soggetti passivi di questo reato (persone offese) sono, al contempo, la Pubblica Amministrazione e il privato concusso.

Si può ravvisare un concorso in reato tra il pubblico ufficiale/incaricato di pubblico servizio e il privato rappresentante della Società, sempre che da tale comportamento derivi un vantaggio per la Società stessa.

Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater)

La fattispecie residuale, introdotta dalla nuova norma e richiamata dall'art. 25 del D.lgs. 231/2001 punisce il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo denaro o altra utilità.

Si configura responsabilità amministrativa sia per l'ente cui appartiene il soggetto "pubblico", sia per l'ente cui appartiene l'indotto a dare o promettere. La Società pertanto è potenzialmente esposta al rischio di commissione del reato in tutti in casi in cui siano configurabili la corruzione e la concussione.

Il soggetto attivo (pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio) ottiene la dazione o la promessa del danaro o dell'utilità grazie all'induzione, alla persuasione psicologica o alla pressione, a differenza della fattispecie di concussione nella quale si verifica una vera e propria costrizione.

Corruzione (artt. 318-319-321 c.p.)

Diversamente dal reato di concussione, caratterizzato dalla prevaricazione del pubblico ufficiale nei confronti del privato, il reato di corruzione si caratterizza per il rapporto paritetico che intercorre tra il soggetto pubblico e il privato corruttore.

Il reato, dunque, sussiste sia nel caso in cui il pubblico ufficiale, dietro corrispettivo (effettiva dazione o promessa, per sé o per altri, di danaro o qualsiasi altra utilità), compia un atto dovuto (ad esempio, velocizzare una pratica la cui evasione è di propria competenza), sia nel caso in cui compia un atto contrario ai suoi doveri (ad esempio, garantire l'illegittima aggiudicazione di una gara).

² La fattispecie è stata fortemente rivista dalla legge 190/2012, entrata in vigore il 28 novembre 2012, che ha eliminato la concussione per induzione, elevando la pena prevista per la concussione per costrizione, ed ha qualificato il soggetto attivo unicamente con il pubblico ufficiale.

Nell'ipotesi dell'art. 318 c.p. (corruzione impropria alias "corruzione per l'esercizio della funzione"), il pubblico ufficiale si accorda illecitamente con il dipendente per compiere un atto conforme ai doveri del suo ufficio. Il reato in esame può essere commesso, oltre che dal pubblico ufficiale, anche dall'incaricato di un pubblico servizio³.

La mancata individuazione dell'atto dell'ufficio che il pubblico ufficiale ha compiuto, non fa venir meno il delitto in esame ove, comunque, venga accertato che la consegna del denaro venne effettuata in ragione delle funzioni esercitate dal pubblico ufficiale e per retribuirne i favori.

L'ipotesi dell'art. 319 c.p. di corruzione "per atto contrario ai doveri d'ufficio" (corruzione propria) si differenzia dalla fattispecie precedente in quanto la violazione da parte del pubblico ufficiale del principio di correttezza e del dovere di imparzialità colpisce direttamente l'atto che non realizza la finalità pubblica ad esso sottesa e viene compiuto ad uso privato.

L'ipotesi dell'art. 319 ter c.p. si configura nel caso in cui taluno offra o prometta denaro od altra utilità ad un pubblico ufficiale (magistrato, cancelliere od altro funzionario) per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.

L'art. 321 ter contempla il caso in cui taluno offra o prometta ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio denaro o altra utilità al fine di favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo. Scopo della norma è quello di garantire che l'attività giudiziale sia svolta in modo imparziale.

La legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", che ha in parte innovato e modificato i delitti dei pubblici ufficiali nei confronti della pubblica amministrazione, operando anche un aumento delle pene edittali, ha aggiunto al codice penale l'articolo 319 quater.

Istigazione alla corruzione (artt. 322 c.p.)

Per l'integrazione del reato è sufficiente la semplice offerta o promessa di denaro o altra utilità, purché sia caratterizzata da una serietà tale da essere in grado di turbare psicologicamente il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, così da far sorgere il pericolo che lo stesso accetti l'offerta o la promessa. Si configura quindi un reato di mera condotta.

³ Dalla nozione di Pubblica Amministrazione degli artt. 357 e 358 c.p., si deduce che sono qualificabili come pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio tutti coloro che – legati o meno da un rapporto di dipendenza con la P.A. – svolgono un'attività regolata da norme di diritto pubblico e atti autoritativi. Va aggiunto che, a norma dell'art. 322 bis c.p., si considerano equiparati coloro che svolgano funzioni analoghe a quelle indicate nell'ambito di organismi comunitari, di altri Stati membri dell'Unione europea, di Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.

DEFINIZIONE DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Agli effetti della legge penale, viene comunemente considerato come “Ente della pubblica amministrazione” qualsiasi persona giuridica che abbia in cura interessi pubblici e che svolga attività legislativa, giurisdizionale o amministrativa in forza di norme di diritto pubblico e di atti autoritativi.

Sebbene non esista nel codice penale una definizione di pubblica amministrazione, in base a quanto stabilito nella Relazione Ministeriale al codice stesso ed in relazione ai reati in esso previsti, sono ritenuti appartenere alla pubblica amministrazione quegli enti che svolgano “tutte le attività dello Stato e degli altri enti pubblici”.

Nel tentativo di formulare una preliminare classificazione di soggetti giuridici appartenenti a tale categoria è possibile richiamare, da ultimo, l’art. 1, comma 2, D.Lgs. 165/2001 in tema di ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, il quale definisce come amministrazioni pubbliche tutte le amministrazioni dello Stato.

DEFINIZIONE DI PUBBLICO UFFICIALE/INCARICATO DI PUBBLICO SERVIZIO

In vista di una concreta prevenzione dei reati in esame, si ritiene opportuno fornire una sintetica indicazione in ordine ai soggetti che possano assumere la qualifica soggettiva di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio rilevante ai fini della sussistenza delle fattispecie in esame, di seguito genericamente indicati come “Pubblica Amministrazione”.

In particolare, la nozione di Pubblica Amministrazione considerata ai fini della individuazione delle aree a rischio è quella dedotta dagli artt. 357 e 358 c.p., in base ai quali sono pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio tutti coloro che – legati o meno da un rapporto di dipendenza con la P.A. – svolgono un’attività regolata da norme di diritto pubblico e atti autoritativi. Sulla base di tale nozione sono state analizzate le situazioni di possibili rapporti con:

1. soggetti che svolgono una pubblica funzione legislativa, quali, ad esempio:
 - parlamentari e membri del Governo;
 - consiglieri regionali e provinciali;
 - parlamentari europei e membri del Consiglio d’Europa;
 - soggetti che svolgono funzioni accessorie (addetti alla conservazione di atti e documenti parlamentari, alla redazione di resoconti stenografici, di economato, tecnici, ecc.)

2. soggetti che svolgono una pubblica funzione giudiziaria, quali, ad esempio:
 - magistrati (magistratura ordinaria di Tribunali, Corti d'Appello, Suprema Corte di Cassazione, Tribunale Superiore delle Acque, TAR, Consiglio di Stato, Corte Costituzionale, Tribunali militari, giudici popolari delle Corti d'Assise, Giudici di pace, Vice Pretori Onorari ed aggregati, membri di commissioni parlamentari di inchiesta, magistrati della Corte Europea di Giustizia, nonché delle varie Corti internazionali, ecc.); per espressa previsione dell'art. 813, 2° comma del Codice di Procedura Civile, agli arbitri non compete la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio;
 - soggetti che svolgono funzioni collegate (ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, cancellieri, segretari, custodi giudiziari, ufficiali giudiziari, messi di conciliazione, curatori fallimentari, operatori addetti al rilascio di certificati presso le cancellerie dei Tribunali, periti e consulenti del Pubblico Ministero, commissari liquidatori nelle procedure fallimentari, liquidatori del concordato preventivo, commissari straordinari dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi ecc.);
 3. soggetti che svolgono una pubblica funzione amministrativa, quali, ad esempio:
 - dipendenti, funzionari ed esponenti dello Stato, di organismi internazionali ed esteri e degli enti territoriali (ad esempio funzionari e dipendenti dello Stato, dell'Unione europea, di organismi sopranazionali, di Stati esteri e degli enti territoriali, ivi comprese le Regioni, le Province, i Comuni e le Comunità montane; soggetti che svolgano funzioni accessorie rispetto ai fini istituzionali dello Stato, quali componenti dell'ufficio tecnico comunale, membri della commissione edilizia, capo ufficio amministrativo dell'ufficio condoni, messi comunali, addetti alle pratiche riguardanti l'occupazione del suolo pubblico, corrispondenti comunali addetti all'ufficio di collocamento, dipendenti delle aziende di Stato e delle aziende municipalizzate; soggetti addetti all'esazione dei tributi, personale sanitario delle strutture pubbliche, personale dei ministeri, delle soprintendenze ecc.);
 - dipendenti di altri enti pubblici, nazionali ed internazionali (ad esempio funzionari e dipendenti della Camera di Commercio, della Banca d'Italia, delle Autorità di vigilanza, degli istituti di previdenza pubblica, dell'ISTAT, dell'ONU, della FAO, ecc.);
 - privati esercenti pubbliche funzioni o pubblici servizi (ad esempio notai, soggetti privati operanti in regime di concessione o la cui
-

attività sia comunque regolata da norme di diritto pubblico e atti autoritativi, ecc.).

Al riguardo, va aggiunto che, a norma dell'art. 322 bis c.p., ai pubblici ufficiali ed incaricati di un pubblico servizio sopra descritti si considerano equiparati coloro che svolgano funzioni analoghe a quelle indicate nell'ambito di organismi comunitari, di altri Stati membri dell'Unione europea, di Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.

3.1.1 Attività a rischio nei rapporti con la Pubblica Amministrazione

Le fattispecie di reato che astrattamente potrebbero realizzarsi in relazione alle attività di Blufferries riguardano:

- concussione
- induzione indebita a dare o promettere utilità
- corruzione
- istigazione alla corruzione.

Di seguito si riportano, nell'ambito dei processi sensibili individuati, le attività considerate a rischio di commissione diretta, o strumentali alla commissione dei reati sopra esposti:

- approvvigionamento di beni e servizi effettuati anche mediante indizione di procedure ad evidenza pubblica;
- affidamento di consulenze;
- selezione del personale e sistema premiante;
- erogazione interventi formativi;
- gestione dei rapporti con la P.A. in merito a comunicazioni, dichiarazioni, accertamenti, ispezioni o rilascio di autorizzazioni/licenze per l'esercizio delle attività;
- gestione del contenzioso giudiziale;
- vendita e contrattualizzazione dei servizi di traghettamento;
- gestione dei finanziamenti pubblici e delle agevolazioni di tipo fiscale (es. accise agevolata sul gasolio per il trasporto di persone)

3.1.2 Protocolli standard di comportamento

Blufferries richiede a tutti i destinatari del Modello (dirigenti, dipendenti, collaboratori, consulenti e partner commerciali) di conformarsi alle prescrizioni di legge, al Codice Etico di gruppo e ai protocolli, standard e specifici, volti alla prevenzione dei suddetti reati.

In particolare qualsiasi rapporto con la P.A. e con i terzi deve essere instaurato e mantenuto sulla base di criteri di massima correttezza e trasparenza.

Di conseguenza, è **fatto espresso divieto** a carico dei destinatari del Modello di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che integrino le fattispecie di reato descritte;
- porre in essere comportamenti che sono potenzialmente in grado di integrare le fattispecie di reato di cui sopra, pur non essendo di per sé illeciti;
- violare i principi e le regole dettati dal presente Modello e dal Codice Etico.

Più specificatamente è vietato:

- promettere o effettuare elargizioni in denaro per finalità diverse da quelle istituzionali e di servizio;
- promettere o concedere altri vantaggi di qualsiasi natura (assunzioni, incentivazioni di carriera, esecuzione impropria di servizi, ecc.) in favore di rappresentanti della P.A. allo scopo di ottenere favori nell'ambito dello svolgimento di altre attività aziendali;
- favorire o promettere di favorire, nell'ambito dei processi di acquisto, fornitori segnalati da rappresentanti della P.A. quale condizione per lo svolgimento successivo delle attività (affidamento della commessa, concessione di finanziamento agevolato, ecc.);
- promettere o distribuire omaggi, regali, contributi o sponsorizzazioni di valore non modico volti ad influenzare l'indipendenza di giudizio o ad assicurare un qualsiasi vantaggio per la società; "I regali offerti - salvo quelli di modico valore - devono essere documentati in modo adeguato"
- effettuare spese di rappresentanza non giustificate e con finalità diversa dalla mera promozione dell'immagine aziendale;
- effettuare prestazioni o riconoscere compensi in favore di collaboratori esterni (ad es. Consulenti e dei Partner) che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere;
- esibire documenti/dati falsi o alterati ad organismi pubblici nazionali o comunitari, tali da indurre in errore e/o arrecare danno allo Stato o ad altro ente pubblico, al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;
- destinare contributi/sovvenzioni/finanziamenti pubblici a finalità diverse da quelle per le quali sono stati ottenuti;
- accedere in maniera non autorizzata ai sistemi informativi della P.A., per ottenere e/o modificare informazioni a vantaggio dell'azienda;

- destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati.

3.1.3 Misure di prevenzione

Con riferimento ai reati in esame, va considerata la funzione preventiva esercitata dal Codice Etico, in particolare in merito a quanto riportato ai paragrafi 3.5 “Integrità”; paragrafo 4.1.2 “Rapporti con i fornitori”; 4.2 “I rapporti con il personale”; 4.5 “I rapporti con le istituzioni e la pubblica amministrazione” e i “protocolli standard di comportamento” di cui al paragrafo 3.1.2.

Nell’ambito dei processi sensibili ai reati contro la Pubblica Amministrazione, Bluferries ha individuato le specifiche misure preventive di seguito descritte.

Processo di:

Gestione del personale

- preventiva definizione/formalizzazione del fabbisogno quali - quantitativo di personale;
- attribuzione a più soggetti della responsabilità della valutazione dei candidati, sulla base di una pluralità di prove, sottoscritte dai responsabili per competenza;
- supporto di Assessor della controllante RFI o di FS Holding nelle valutazioni;
- autorizzazione all’assunzione da parte dell’Amministratore Delegato
- assunzione o impiego di cittadini stranieri previa acquisizione della documentazione attestante la regolarità del soggiorno;
- definizione di regole di registrazione, tracciabilità ed archiviazione delle operazioni eseguite.

Commercializzazione e gestione dei servizi di traghettamento

Per il contenimento dei rischi di reato evidenziati sono stati introdotti i seguenti controlli organizzativi e di processo:

- definizione dell’offerta commerciale e gestione delle trattative commerciali demandata ad una specifica area diversa da quella che provvede alla redazione e la stipula dei Contratti con i clienti
 - determinazione delle tariffe (definizione e aggiornamento), su proposta del Responsabile dell’Area Commerciale, previa approvazione dell’Amministratore Delegato
-

- Predisposizione di informativa veritiera ad organismi pubblici ai fini dell'ottenimento di erogazioni, contributi, finanziamenti o agevolazioni (ad es. fiscali) e, in caso di ottenimento degli stessi, rendicontazione sul regolare utilizzo degli stessi. In particolare per la prevenzione del rischio di utilizzo di gasolio per fini diversi da quelli per cui è stata riconosciuta l'agevolazione fiscale, è opportuno precisare che la gestione del gasolio è tracciata attraverso puntuali registrazioni di tutte le operazioni (bunkeraggio, consumi...) in apposito modulo, validato da tutti i soggetti coinvolti e inviato telematicamente all'Agenzia delle Dogane. Ogni richiesta di rimborso viene inoltre verificata e autorizzata dall'Agenzia delle Dogane, che effettua controlli anche in loco.

Negoziare e Approvvigionamenti

Per il contenimento dei rischi evidenziati, Blufferries si è dotata dei seguenti controlli:

- Commissione di gara a composizione plurisoggettiva incaricata di verificare la correttezza delle operazioni di invito a gara, di valutazione delle offerte e di individuazione del miglior offerente e di emettere una proposta di aggiudicazione provvisoria per l'approvazione del Procuratore;
- regolamentazione del processo e applicazione delle Disposizioni di Gruppo nell'espletamento delle procedure negoziali;
- autorizzazione all'acquisto possibile solo da parte dell'Amministratore Delegato o, per importi superiori a 500.000, euro del Consiglio di Amministrazione

Gestione degli aspetti amministrativo/contabili

Nell'area rientrano i processi di ciclo attivo e passivo, gestione della tesoreria, formazione del bilancio e delle situazioni semestrali, nonché adempimenti fiscali finalizzati ad assicurare la rilevazione dei fatti di gestione in contabilità nel rispetto della normativa vigente e dei principi contabili.

È astrattamente ipotizzabile il rischio di svolgimento di attività propedeutiche alla commissione del reato di corruzione: esiste ad esempio la possibilità di creare le provviste necessarie per la corruzione mediante l'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti o sovralfatturazione. Potrebbe, inoltre, astrattamente verificarsi l'acquisto di un bene di inventario come bene di consumo allo scopo di utilizzarlo quale provvista a fini corruttivi. Potrebbero infine ipotizzarsi comportamenti corruttivi nei rapporti con l'amministrazione tributaria in occasione di verifiche ispettive, allo scopo di occultare inadempimenti fiscali.

Per il contenimento dei rischi evidenziati, Blufferies opera nel rispetto degli indirizzi di Gruppo e si è dotata di una procedura che individua ruoli e responsabilità per la gestione della tesoreria.

Per le misure di prevenzione della formazione di riserve occulte destinate alla corruzione, si rinvia a quanto descritto nel capitolo relativo ai reati societari con particolare alla formazione delle scritture contabili e all'adozione da parte della Società del Codice Etico in conformità ai principi di correttezza, trasparenza e veridicità prescritti dalla legge.

Affidamento di consulenze

L'affidamento di incarichi per prestazioni di consulenza è considerata una tipologia di attività esposta a rischio di reato poiché potenzialmente utilizzabile per giustificare esborsi economici aventi finalità corruttive. Il contratto di consulenza può essere strumentale al delitto di corruzione sia ex ante (dazione di denaro o altra utilità a pubblico ufficiale in vista di una contropartita), sia ex post (dazione di denaro o altra utilità a pubblico ufficiale a titolo di retribuzione per vantaggi già ottenuti).

Per il contenimento dei rischi evidenziati, sono stati introdotti i seguenti controlli organizzativi:

- istruttoria scritta con definizione delle carenze di organico e dei requisiti oggettivi dell'incarico soggetta alla preventiva approvazione e autorizzazione all'affidamento di incarichi di consulenza da parte dell'AD (consulenze Tipo 2);⁴
- selezione dell'affidatario mediante procedura competitiva per garantire trasparenza, pubblicità e imparzialità;
- verifica di congruità economica e di copertura di budget;
- archiviazione e conservazione di tutta la documentazione relativa all'istruttoria e alla procedura di selezione;
- monitoraggio dei costi relativi a consulenze mediante trasmissione di Focal Point trimestrale alla Controllante RFI e alla Capogruppo.

Tra i controlli generali preventivi sono da annoverare anche le procedure interne di Gruppo che disciplinano la materia di affidamento di incarichi di consulenza e di monitoraggio dei relativi costi.

3.2 Reati Societari

False comunicazioni sociali (artt. 2621 e 2622 c.c.)

⁴ Nel caso di consulenze di interesse regolatorio di Gruppo (Tipo 1) il processo autorizzativo prevede l'ulteriore richiesta di nulla osta di merito da parte della struttura Process Owner competente per materia della controllante RFI ed il successivo step autorizzativo alla struttura Process Owner della Capogruppo.

Siamo in presenza di fattispecie di reati cosiddetti propri, ovvero quei reati che possono essere realizzati solo da soggetti che rivestono particolari qualifiche (amministratori, direttori generali, sindaci, liquidatori e il dirigente preposto alla redazione contabili societari) richiamate dalla norma, estese dall'art. 2369 c.c. a "chi esercita in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione" e "a coloro che sono legalmente incaricati dall'autorità giudiziaria o dall'autorità pubblica di vigilanza di amministrare la società o i beni dalla stessa posseduti o gestiti per conto di terzi."

Coloro che non ricoprono tali cariche, possono concorrere alla realizzazione dell'illecito con i soggetti che ricoprono le qualifiche previste dalla norma.

La condotta penalmente rilevante si concretizza nella falsa descrizione di fatti materiali, anche se oggetto di valutazioni, nonché nella omissione di informazioni imposte dalla legge.

Le informazioni false od omesse devono essere idonee ad alterare sensibilmente la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria⁵ della società o del gruppo al quale essa appartiene e devono riguardare bilanci, relazioni o altre comunicazioni sociali previste dalla legge e dirette ai soci o al pubblico.

La norma richiede la consapevole volontà di ingannare i soci o il pubblico, al fine di far conseguire mediante l'inganno un ingiusto profitto all'agente o a terzi (dolo specifico).

Si tratta di un'ipotesi contravvenzionale, una fattispecie di pericolo caratterizzata dall'assenza di danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori. Il reato di false comunicazioni sociali è oggi riconducibile a due disposizioni normative che, nel punire entrambe le ipotesi di rappresentazione non veritiera della situazione economica della società, si differenziano per il verificarsi o meno di un danno patrimoniale per i soci o i creditori. La prima (art. 2621 c.c.) è una fattispecie di pericolo ed è costruita come una contravvenzione dolosa; la seconda (art. 2622 c.c.) è invece un delitto che richiede per la sua consumazione il verificarsi di un danno per il patrimonio di soci e creditori.

Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)

Si tratta di un reato proprio di chi riveste la qualifica di amministratore. Il reato punisce il fatto degli amministratori che restituiscano ai soci i

⁵ La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico d'esercizio al lordo delle imposte non superiore al 5% o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1%; in ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate differiscono in misura non superiore al 10% di quella corretta.

conferimenti o li liberino dall'obbligo di restituirli, in maniera palese o simulata, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale.

La norma, che si pone a tutela dei creditori e dei terzi, è volta a salvaguardare l'integrità e l'effettività del capitale sociale.

Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 c.c.)

È una fattispecie di natura contravvenzionale posta a tutela dell'integrità del capitale e delle riserve obbligatorie per legge, quale strumento per il conseguimento dell'utile sociale e di garanzia dei creditori.

La norma contiene la clausola di riserva "Salvo che il fatto non costituisca più grave reato"; l'illegale ripartizione può infatti integrare il più grave reato di appropriazione indebita (art. 646 c.p.).

Il reato si estingue in caso di restituzione degli utili e nel caso di ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio.

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)

La fattispecie in esame è un reato di danno che si configura qualora gli amministratori, attraverso l'acquisto o la sottoscrizione di azioni o quote, sociali o della società controllante, cagionino un'effettiva lesione dell'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Il reato si estingue in caso di ricostituzione del capitale sociale o delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio.

Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

Si tratta di un reato proprio di chi riveste la qualifica di amministratore, che può essere commesso anche da soggetti che non ricoprono tale carica, nell'ipotesi in cui concorrano alla realizzazione dell'illecito.

Il reato, procedibile a querela della persona offesa, è diretto a tutelare il patrimonio sociale in occasione di operazioni straordinarie (riduzione del capitale sociale, fusioni, scissioni) effettuate in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori.

Il dolo è generico e si concretizza nella consapevolezza di violare le prescrizioni di legge.

Si tratta di un reato di danno che prevede l'estinzione del reato nel caso in cui avvenga il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio.

Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

Si tratta di un reato proprio, i cui soggetti attivi possono essere gli amministratori o i soci conferenti e che può essere commesso anche da

soggetti che non ricoprono tale carica, nell'ipotesi in cui concorrano alla realizzazione dell'illecito.

Le tre condotte rilevanti che possono favorire la realizzazione dell'evento delittuoso di formazione fittizia del capitale sociale sono: l'attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale; la sottoscrizione reciproca di azioni o quote; la sopravvalutazione rilevante dei conferimenti dei beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

Questa disposizione è posta a tutela della effettività ed integrità del capitale sociale ed è procedibile d'ufficio.

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)

Si tratta di un reato proprio che può essere commesso da colui che riveste la qualifica di liquidatore della società e da soggetti che non ricoprono tale carica, nell'ipotesi in cui concorrano alla realizzazione dell'illecito.

La fattispecie criminosa, che rileva solo nel caso in cui la società venga messa in liquidazione, consiste nel ripartire i beni sociali tra i soci prima di aver pagato i creditori sociali, ovvero prima di aver accantonato le somme necessarie a soddisfarli.

Il reato si consuma nel momento in cui si verifica l'evento in danno ai creditori ed è procedibile a querela di parte.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio è causa di estinzione del reato.

Impedito controllo (art. 2625 c.c.)

Rispondono del reato gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscano o comunque ostacolino lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali (quale, in particolare, il Collegio sindacale) o alle società di revisione procurando un danno ai soci.

Se la condotta illecita ha causato un danno ai soci, si applica una sanzione di natura penale; in caso contrario la sanzione a carico dell'agente sarà unicamente amministrativa.

È prevista la procedibilità a querela di parte.

Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)

Il reato punisce il fatto di chiunque riesca a determinare la maggioranza in assemblea, con atti simulati o con la frode, allo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto.

La condotta illecita si perfeziona con la formazione irregolare di una maggioranza che altrimenti non si sarebbe avuta, attraverso il compimento di atti simulati o fraudolenti.

Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)

Si tratta di una fattispecie di reato comune che si configura come reato di pericolo concreto, in quanto è necessario che le notizie mendaci, o le operazioni simulate o gli altri artifici, siano concretamente idonei a provocare una effettiva lesione. Oggetto materiale del reato sono gli strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata richiesta di quotazione.

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)

Si tratta di un reato che può essere commesso dagli amministratori, dai direttori generali o dai liquidatori di società sottoposte per legge alla vigilanza di autorità pubbliche o tenute ad obblighi nei loro confronti riconducibile a due fattispecie delittuose distinte: la prima centrata sul falso commesso al fine di ostacolare le funzioni di vigilanza; la seconda sulla realizzazione intenzionale dell'evento di ostacolo attraverso una condotta che può essere sia attiva, sia omissiva.

È necessario che sussista nell'attore la consapevolezza di ostacolare con la propria condotta le funzioni degli organismi di vigilanza (dolo generico).

Corruzione tra privati (artt. 2635 c.c. c. 3)

Il reato punisce chi, anche per interposta persona, dà o promette denaro o altra utilità non dovuti ad amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori affinché compiano od omettano atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà; viene inoltre punito anche chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone precedentemente indicate. La casistica riguarderà prevalentemente la Società cui appartiene il soggetto corruttore, ma la dottrina non esclude che la Società del corrotto possa avere un vantaggio in termini di fidelizzazione delle Società corruttrici

La fattispecie è stata inserita alla lettera *s-bis* dell'art 25-*ter* del D.lgs. 231/2001 dalla legge n. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione".

Il reato è procedibile anche d'ufficio, qualora dal fatto illecito derivi una distorsione della concorrenza nell'acquisizione di beni e servizi (ovvero nel caso in cui siano poste in essere attività che abbiano il fine di "impedire, restringere

o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza”, ex art. 2 della L. 287/90).

Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.)

L'ipotesi riguarda la condotta di colui che offre o promette denaro o altra utilità non dovuti, o quella di colui che sollecita per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, qualora l'offerta/promessa o la sollecitazione non siano accettate.

3.2.1 Attività a rischio di reati societari

In relazione alle tipologie di reato sopra descritte, sono state individuate le seguenti attività esposte a rischio:

- gestione amministrativo-contabile;
- gestione tesoreria;
- riconciliazione partite intercompany;
- predisposizione del progetto di bilancio d'esercizio e delle comunicazioni sociali previste dalla legge;
- operazioni societarie straordinarie;
- rapporti con gli organi di controllo e con autorità pubbliche di vigilanza.
- attività negoziali;
- vendita di servizi di traghettamento passeggeri e merci

Con particolare riferimento ai reati di corruzione tra privati e istigazione alla corruzione tra privati possono verosimilmente riguardare trattative commerciali e di vendita di servizi di traghettamento, allo scopo di ottenere favori nell'ambito dello svolgimento di altre attività aziendali. Per le misure di prevenzione si rinvia a quanto riportato nel capitolo relativo ai reati contro la P.A., con riferimento al rischio di corruzione.

3.2.2 Protocolli standard di comportamento

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre all'obbligo di attenersi alle procedure aziendali di riferimento, i soggetti aziendali coinvolti nella gestione delle aree a rischio individuate in relazione ai reati societari di cui all'art. 25 ter del D.lgs. 231/01 sono tenuti, al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati, al rispetto di una serie di principi di comportamento, basati sull'assunto che la trasparenza e la correttezza contabile si fonda sulla verità, accuratezza e completezza delle informazioni di base per le relative registrazioni contabili.

Di conseguenza, per ogni operazione contabile deve essere conservata agli atti sociali una adeguata documentazione di supporto dell'attività svolta, in modo da consentire:

- l'agevole registrazione contabile;
- l'individuazione dei diversi livelli di responsabilità;
- la ricostruzione accurata dell'operazione.

Nell'esecuzione di tali operazioni, occorre che sia garantito il rispetto dei principi di comportamento di seguito indicati:

- garantire il rispetto delle regole comportamentali previste nel Codice Etico, con particolare riguardo all'esigenza di assicurare che ogni operazione e transazione sia correttamente registrata, autorizzata, verificabile, legittima, coerente e congrua;
- tenere un comportamento corretto e trasparente, nel rispetto delle norme di legge e regolamentari vigenti, nell'esecuzione di tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci e ai terzi un'informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
- conoscere e rispettare il sistema di controllo interno (procedure aziendali, struttura gerarchico - funzionale organizzativa, ecc.);
- osservare le prescrizioni imposte dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere (ad es. riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni in danno ai creditori; formazione o aumenti fittizi del capitale sociale);
- astenersi dal compiere qualsivoglia operazione o iniziativa qualora vi sia una situazione di conflitto di interessi, ovvero qualora sussista, anche per conto di terzi, un interesse in conflitto con quello della Società;
- assicurare il regolare funzionamento della Società e degli organi sociali, garantendo e agevolando ogni forma di controllo sulla gestione sociale prevista dalla legge, nonché la libera formazione della volontà assembleare;
- astenersi dal porre in essere operazioni simulate o altrimenti fraudolente, nonché dal diffondere notizie false o non corrette, idonee a provocare una sensibile distorsione dei risultati economici/patrimoniali e finanziari conseguiti da Blufferries;
- effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità Pubbliche di Vigilanza, non ostacolandone l'esercizio delle funzioni di vigilanza, anche in sede di ispezione;
- porre in essere comportamenti che impediscano materialmente (es. occultamento di documenti o uso di mezzi fraudolenti) o che comunque

ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo e di revisione da parte di organismi di controllo interni;

- improntare le attività ed i rapporti con le altre Società del Gruppo alla massima correttezza, integrità e trasparenza, così da garantire il rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti.
- rappresentare o trasmettere dati falsi, lacunosi o non rispondenti alla realtà sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società per l'elaborazione e la rappresentazione del bilancio d'esercizio, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali;

Per quanto riguarda in particolare la redazione del bilancio, Blufferries si uniforma agli indirizzi di Gruppo ed opera in conformità alle procedure contabili della Capogruppo, individuando una struttura deputata alla redazione del bilancio e alla contabilità e prevedendo la registrazione e trasmissione di dati ed informazioni alla funzione responsabile attraverso un sistema informatico che consente la tracciatura dei passaggi più sensibili e/o rilevanti e, quindi, l'identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema.

Sono inoltre previsti criteri e modalità per l'elaborazione dei dati del bilancio consolidato e regolazioni Intercompany con le Società del Gruppo.

Al Collegio Sindacale sono trasmessi anticipatamente i documenti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno delle riunioni dell'assemblea o del consiglio di amministrazione o sui quali esso debba esprimere un parere ai sensi di legge.

3.3 Delitti commessi con violazione delle norme di Salute e Sicurezza sul Lavoro

Omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (artt. 589, co. 2 e 590, co. 3, c.p.).

I reati indicati dal decreto possono realizzarsi in tutti i casi in cui nello svolgimento dell'attività produttiva e delle attività volte agli adempimenti normativi, giuridicamente attribuite al datore di lavoro, può manifestarsi la "colpa" (negligenza, imprudenza, imperizia o violazione di leggi o regolamenti) di un rappresentante della società, designato per gli aspetti attinenti la sicurezza, nonché dei medesimi lavoratori, di non adempiere compiutamente ai propri obblighi, determinando così un infortunio, una malattia ovvero la morte di un dipendente o di un soggetto terzo per c.d. rischio di interferenza.

La specifica violazione di norme in materia di prevenzione infortunistica, così come l'omissione dell'adozione di misure o accorgimenti per la più efficace tutela della integrità fisica dei lavoratori, in violazione dell'art. 2087 c.c., costituisce aggravante.

Il vantaggio economico si concretizzerebbe per la Società in un risparmio di tempi e costi nello svolgimento delle attività aziendali conseguente alla mancata adozione di tutte le misure di prevenzione e sicurezza previste dalla legge.

3.3.1 Attività a rischio di reato in materia di sicurezza sul lavoro

Il rischio di reato permea tutta la Società in relazione allo svolgimento delle attività lavorative di tutto il personale, interessa trasversalmente tutti i processi e in particolar modo quelli di gestione del servizio di traghettamento e di manutenzione ordinaria e straordinaria delle navi.

Soggetto attivo dei reati può essere chiunque sia tenuto ad osservare o far osservare le norme di prevenzione e protezione (datori di lavoro, titolari di deleghe di funzioni attinenti alla materia della salute e sicurezza sul lavoro, preposti, lavoratori).

3.3.2 Protocolli standard di comportamento

Blufferries è fortemente impegnata nel garantire la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e di tutti coloro che intrattengono rapporti con la Società. La sicurezza dei lavoratori costituisce un principio fondamentale che ispira le scelte e le decisioni della Società e che viene perseguito con fermezza e assoluto rigore.

È fatto obbligo a coloro che, a vario titolo e con diverse responsabilità, concorrono nella gestione dei processi aziendali di:

- adempiere alle disposizioni di leggi e regolamenti vigenti;
- operare nel rispetto dei poteri di rappresentanza e di firma sociale, delle deleghe e procure conferite;
- rispettare le prescrizioni previste dalle procedure di riferimento aziendali e di Gruppo, tra cui anche il Codice Etico;
- utilizzare correttamente i mezzi e le attrezzature di lavoro a disposizione;
- utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a disposizione;
- sottoporsi ai controlli sanitari previsti;
- partecipare agli interventi formativi previsti.

Di conseguenza è fatto espresso divieto ai destinatari del Modello di:

- porre in essere comportamenti contrari all'obiettivo di assicurare il più alto livello di sicurezza nello svolgimento di qualsiasi attività che comporti rischi per i dipendenti di Blufferries, delle società appaltatrici, di collaboratori esterni e, in generale, per la collettività;
- porre in essere comportamenti che ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo degli organismi interni e delle autorità esterne preposte alla vigilanza (Autorità Portuale, RINA, ecc.)
- rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione;
- compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di propria competenza o che possano compromettere la sicurezza propria o di altre persone;
- omettere di effettuare, con correttezza e tempestività, le dovute segnalazioni al verificarsi di infortuni e incidenti.

A tutela dalla commissione di reati in violazione delle norme di salute e sicurezza sul lavoro, il Codice Etico di Gruppo, al paragrafo 3.12 "La responsabilità sociale", afferma l'impegno della Società ad assicurare il continuo miglioramento della sicurezza sul lavoro e al paragrafo 4.8 "Salute, sicurezza e ambiente", richiama al rispetto delle norme in materia e dei protocolli di comportamento predisposti dalla Società.

3.3.3 Misure di prevenzione

In materia di sicurezza del lavoro le attività marittime sono caratterizzate da un duplice regime normativo: per le attività a terra si applica il D. Lgs. 81/2008; per

le attività a bordo nave i testi di riferimento sono il D.Lgs.271/1999 ed il D.Lgs. 272/1999.

Per quanto riguarda le attività di navigazione Blufferries, in ottemperanza al Codice ISM ha realizzato un sistema di gestione della sicurezza e della prevenzione dall'inquinamento dei mari, denominato Safety Management System (SMS), certificato dall'Autorità Marittima nazionale, che prevede tutti gli adempimenti necessari alla manutenzione delle navi, alle procedure di sicurezza, antinfortunistiche, e all'addestramento del personale.

Ogni nave è inoltre munita di un certificato quinquennale di gestione della sicurezza - rilasciato dall'Autorità Marittima nazionale - che attesta la conformità della società e della gestione di bordo alle disposizioni del SMS adottato.

Per il mantenimento dei certificati, sia la Società armatrice che le singole navi sono soggette ad un complesso sistema di verifiche periodiche da parte dell'Autorità Marittima e del RINA, organo tecnico dell'Autorità ed ente certificatore.

Per la gestione della Salute e sicurezza dei lavoratori a terra, la società ottempera al dettato del D. lgs.81/2008 ed in particolare:

- ha effettuato e formalizzato la valutazione dei rischi (DVR) corredata da schede per specifiche lavorazioni;
 - ha emesso il Piano della Sicurezza e il Piano d'Emergenza con indicazione delle norme di comportamento e dei numeri da chiamare in caso di emergenza;
 - ha provveduto alla formalizzazione degli incarichi (RSPP, ASPP, Medico Competente, RLS), all'assegnazione dei DPI secondo i criteri fissati nel DVR;
 - garantisce le riunioni periodiche, il sopralluogo del Medico Competente e la formazione in materia di sicurezza del lavoro prevista dalla normativa e dall'Accordo Stato-Regioni.
-

3.4 Reati Ambientali

Reati a tutela delle specie animali e dell'habitat

Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.)

Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.).

L'art. 25 undecies del D.lgs. 231/01 ha operato il rinvio ad una serie di Reati previsti dal Codice dell'Ambiente (D.lgs. 3 aprile 2006 n.152).

Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.)

La fattispecie contempla le ipotesi di inquinamento ambientale e disastro ambientale, e quella di pericolo di inquinamento ambientale e disastro ambientale, commessi con colpa (l. 68/2015).

Reati commessi in violazione della disciplina degli scarichi nelle acque, suolo e sottosuolo

Scarichi di acque reflue industriali (art. 137)

La fattispecie sanziona chiunque effettui scarichi di acque reflue industriali senza autorizzazione, con autorizzazione sospesa o revocata o senza il rispetto delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione. Lo scarico, non autorizzato o non conforme alle prescrizioni, di acque reflue contenenti le sostanze pericolose indicate nell'Allegato 5 del decreto, comporta inasprimento delle pene.

Reati relativi alla gestione e allo smaltimento dei rifiuti

Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art.256)

La norma punisce chiunque effettui attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio, intermediazione, gestione di discariche e miscelazione di rifiuti in mancanza delle prescritte autorizzazioni, iscrizioni e comunicazioni.

Inquinamento del suolo e sottosuolo (art. 257)

La norma sancisce l'obbligo di bonifica, conforme al progetto approvato dall'autorità competente, dei siti inquinati.

Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258)

La fattispecie sanziona la raccolta e il trasporto da parte della Società di rifiuti propri non pericolosi senza formulario o con formulario contenente dati incompleti o inesatti.

Traffico illecito di rifiuti (art. 259)

E' punito il traffico di rifiuti considerato illecito ai sensi del regolamento CEE n. 259 del 1 febbraio 1993.

Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260)

La norma sanziona chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti. Le sanzioni sono inasprite se si tratta di rifiuti ad alta radioattività.

Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis)

Chi predispone un certificato di analisi dei rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti soggiace alle pene stabilite per falsità ideologiche commesse da privato in atto pubblico (art. 483 c.p.).

La fattispecie sanziona inoltre il trasportatore che ometta di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE o che faccia uso di copia fraudolentemente alterata. Le pene sono inasprite in caso di trasporto di rifiuti pericolosi.

Installazione o esercizio di impianto senza l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera (art.279)

La fattispecie punisce la violazione dei valori limite di emissione o le prescrizioni stabilite nell'esercizio di uno stabilimento.

L'art. 25 *undecies* richiama inoltre le seguenti normative:

- L. 150/92: “Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica”;
- L. 549/93 “Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente”;
- D.lgs. 202/2007 “Attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni.”;
- D.lgs. 205/2010 “Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive”.

Poiché si tratta di reati di mera condotta e di pericolo astratto, per la realizzazione dell'illecito non è necessario che si verifichi l'evento e che si compia il danno ma rileva unicamente la colpa.

La L. 68/2015 ha inoltre allargato il catalogo dei reati ambientali alle seguenti ipotesi dolose:

Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.)

La fattispecie riguarda chi abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.)

La fattispecie riguarda chi, abusivamente e alternativamente, cagiona: l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.)

La fattispecie riguarda chi, abusivamente, cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

Associazione a delinquere finalizzata a commettere ecoreati (art. 452-octies c.p.)

La fattispecie sanziona l'associazione per delinquere (art. 416 c.p.) diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere delitti in materia ambientale.

3.4.1 Attività a rischio di reato ambientale

Le fattispecie di reato che astrattamente potrebbero realizzarsi in relazione alle attività di Blufferies riguardano:

- reati commessi in danno delle specie animali e dell'habitat;
- violazione della disciplina degli scarichi nelle acque, suolo e sottosuolo;
- gestione e smaltimento dei rifiuti;
- reati in materia di tutela dell'ozono;
- inquinamento e disastro ambientale;
- traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività;
- associazione a delinquere finalizzata a commettere ecoreati.

Le aree aziendali considerate a rischio di reato ambientale sono quelle di Gestione servizi di traghettamento e Manutenzione ordinaria e straordinaria delle navi, con particolare riferimento alle attività di:

- gestione del ciclo rifiuti a bordo delle navi, comprese acque oleose di sentina e morchie;
- gestione del ciclo rifiuti e del materiale inquinante a terra;
- gestione degli idrocarburi a bordo delle navi e nelle operazioni di carico e scarico;
- gestione dei materiali dannosi per l'ozono (emissioni in atmosfera e fumi) a bordo delle navi.

Inoltre, le attività di trasporto merci pericolose possono esporre la Società ai rischi di reato di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività e associazione a delinquere finalizzata a commettere reati.

3.4.2 Protocolli standard di comportamento

Nel richiamare quanto descritto al paragrafo 3.3.2, si evidenzia che Blufferries è fortemente impegnata nel garantire la tutela ambientale e il rispetto di leggi e regolamenti nazionali e internazionali vigenti in materia, richiedendone il rispetto a tutti i destinatari del Modello.

3.4.3 Misure di prevenzione

In materia ambientale Blufferries ottempera al Codice ISM e al dettato della Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi (MARPOL 1973/78), nata con lo scopo di ridurre al minimo l'inquinamento del mare derivante dai rifiuti marittimi, idrocarburi e gas di scarico. Essa contiene le norme relative alla prevenzione dell'inquinamento prodotto da rifiuti e la disciplina degli scarichi; le categorie di rifiuti comprese nell'elenco sono quelle individuate dall'IMO.

Il sistema di gestione della sicurezza e della prevenzione dall'inquinamento dei mari, (SMS) aziendale, certificato dall'Autorità Marittima nazionale, prevede tutti gli adempimenti necessari alla manutenzione delle navi, alle procedure antinquinamento, all'addestramento del personale ed è conforme a quanto prescritto dalla Convenzione MARPOL 1973/78.

L'adeguatezza del sistema di controllo in materia di tutela ambientale (oltre che di sicurezza dei lavoratori) a bordo nave è certificata dal RINA che ha emesso, per ciascuna nave lo "Ship Status" che è il documento attestante la conformità della nave alla normativa di riferimento.

La Società ha regolamentato con apposita procedura le attività gestione di rifornimento di carburante delle unità navali al fine minimizzare i rischi e garantire la sicurezza delle operazioni e degli operatori

Per quanto riguarda poi le ipotesi di trasporto di merci radioattive pericolose, la Società ha disciplinato la materia con un'apposita procedura, indicando responsabilità, verifiche e adempimenti del vettore e della Società.

La Società, inoltre, richiama tutti i propri dipendenti e collaboratori al rispetto dei principi di comportamento espressi dal Codice Etico di Gruppo, e vieta di:

- porre in essere condotte finalizzate a violare le prescrizioni in materia di gestione dei rifiuti, delle fonti emmissive e degli scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose;
- falsificare o alterare le comunicazioni ambientali nei confronti della P.A., ivi compresi i dati e le informazioni relative alle emissioni in atmosfera da comunicare alle Autorità di controllo;
- abbandonare o depositare in modo incontrollato i rifiuti ed immetterli, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee;
- violare gli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari per la gestione dei rifiuti;
- violare l'obbligo di prevedere, al verificarsi di un evento potenziale in grado di contaminare il sito, la messa in opera di misure di prevenzione e bonifica necessarie, fornendo tempestiva comunicazione alle autorità competenti.

Si rinvia inoltre alle misure di prevenzione descritte al capitolo 3.5 "Delitti di criminalità organizzata" per quanto riguarda il reato di Associazione a delinquere finalizzata alla commissione di ecoreati.

3.5 Reati di Criminalità Organizzata

Tra i delitti previsti dal codice penale, in ambito nazionale, rilevano:

Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)

Si configura qualora tre o più persone si associno allo scopo di commettere più delitti, anche finalizzati, in via esclusiva o concorrente, alla commissione di ecreati, indipendentemente dalla loro commissione.

Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.)

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgano della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri.

Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.)

Il reato si realizza mediante offerta di denaro in cambio della promessa di voti per sé o altri in occasione di consultazioni elettorali.

Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.)

Il reato si realizza mediante sequestro di persona con richiesta di contropartita per la liberazione.

Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309)

La fattispecie punisce coloro che promuovono o costituiscono od organizzano un'associazione di tre o più persone allo scopo di porre in atto un traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse o di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo. (art. 407 c.2 lett. a) n.5 c.p.p.)

La fattispecie punisce chiunque, illegalmente, fabbrichi, introduca nello Stato, metta in vendita, ceda, detenga e porti in luogo pubblico o aperto al pubblico armi da guerra o parti di esse, esplosivi, armi clandestine nonché armi comuni da sparo.

In ambito transnazionale rilevano i seguenti delitti di criminalità organizzata:

Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)

Associazione di tipo mafioso (Art. 416-bis c.p.)

Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (Art. 291 quater D.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43)

La fattispecie punisce l'associazione di tre o più persone allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 291-bis. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (Art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309)

Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (Art. 12, co. 3, 3 bis, 3 ter, 5, D. Lgs. 25 luglio 1998 n. 286)

Il reato si configura qualora chiunque realizzi attività dirette a favorire l'ingresso e la permanenza degli stranieri nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni di legge.

In considerazione del loro peculiare ambito applicativo, si ritiene di poter escludere la sussistenza di rischi rilevanti legati al fatto che i reati di cui agli artt. 416 ter c.p. (Scambio elettorale politico-mafioso), 630 c.p. (Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione) possano essere commessi da esponenti aziendali nell'interesse o a vantaggio della Società.

Rilevano invece le fattispecie di cui agli artt. 416 e 416-bis c.p. (associazione per delinquere e associazioni di tipo mafioso anche straniere) e all'art. 74 D.P.R. 309/90 (Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope); appare inoltre astrattamente ipotizzabile anche il reato di cui all'art. 407, 2° comma, lett. a) n. 5 c.p.p. (delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo), nella forma del "porto in luogo pubblico o aperto al pubblico". In particolare, in merito a quest'ultimo reato, Blueferries tratta i carichi di armi come merci pericolose, mantenendone tracciato il trasporto ed effettuando le dovute comunicazioni alle Autorità competenti.

La condotta sanzionata invece dall'art. 416 c.p. è costituita dalla formazione e dalla permanenza, tra tre o più persone, di un vincolo associativo continuativo con fine criminoso, allo scopo di commettere una serie indeterminata di delitti. Non è necessaria un'organizzazione formale, con gerarchie interne e precisa distribuzione di cariche, né risulta rilevante l'esistenza di una complessa predisposizione di mezzi, essendo sufficiente la consapevolezza da parte di ciascun associato di far parte del sodalizio e di partecipare, con contributo causale, alla realizzazione del programma criminale.

Accanto alla necessità di un'organizzazione, se pure rudimentale, per la realizzazione della fattispecie la giurisprudenza ritiene che la partecipazione dell'associato sia caratterizzata dalla dinamicità e funzionalità del ruolo, in esplicitazione del quale l'interessato "prende parte" al fenomeno associativo «rimanendo a disposizione dell'ente per il perseguimento dei comuni fini criminosi»

Essendo un reato di pericolo, è sufficiente la costituzione dell'associazione ai fini della punibilità del delitto.

Il reato associativo si caratterizza quindi per tre elementi fondamentali:

- un vincolo associativo tendenzialmente permanente destinato a durare anche oltre la realizzazione dei delitti concretamente programmati;
- l'indeterminatezza del programma criminoso, intendendosi per indeterminatezza la pluralità dei delitti programmati;
- l'esistenza di una struttura organizzativa, sia pur minima, ma adeguata a realizzare gli obiettivi criminosi presi di mira.

Il reato di associazione per delinquere è dunque un reato a concorso necessario ma presenta differenze evidenti rispetto al concorso di persone nel reato.

L'accordo tra più soggetti di realizzare uno o più reati è un elemento comune alla fattispecie associativa ed a quella concorsuale, ma in tale ultima ipotesi esso deve pervenire alla concreta realizzazione del reato, quanto meno a livello di tentativo. Essendo infatti l'associazione per delinquere un reato di pericolo, è sufficiente la costituzione dell'associazione ai fini della punibilità del delitto. Diretta conseguenza di ciò è che l'associazione per delinquere è punibile per il solo fatto dell'accordo.

L'associazione per delinquere è di tipo mafioso (416-bis c.p) quando i suoi membri si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo, e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva, per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri.

Si precisa che in relazione al reato di cui all'art. 416-bis c.p., è configurabile il concorso cd. "esterno" nel reato in capo alla persona che, pur non essendo inserita nella struttura organizzativa del sodalizio, fornisce un contributo concreto, specifico, consapevole e volontario, sia a carattere continuativo che occasionale, purché detto contributo abbia una rilevanza sostanziale ai fini della conservazione o del rafforzamento dell'associazione e l'agente se ne rappresenti l'utilità per la realizzazione, anche parziale, del programma criminoso.

Per entrambe le fattispecie è necessario l'elemento soggettivo del dolo specifico, rappresentato dal fine di commettere delitti, attraverso i quali acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o il controllo di attività

economiche, acquisire concessioni, autorizzazioni, appalti, e qualsiasi altro interesse e/o vantaggio per la Società.

I suddetti reati assumono rilevanza anche se commessi a livello transnazionale, ossia quando il reato coinvolga un gruppo criminale organizzato e, in alternativa:

- sia commesso in più di uno Stato;
- sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

3.5.1 Attività a rischio di delitti di criminalità organizzata

La realizzazione dei citati reati può essere considerata correlata alla commissione di altre fattispecie di reato (c.d. reato fine), realizzate in forma associativa anziché singolarmente o in semplice concorso con altri. Ne consegue che, in linea di principio, i reati astrattamente configurabili descritti nella Parte Speciale potrebbero essere posti in essere anche in forma associativa.

Inoltre, attraverso lo strumento del reato associativo potrebbero essere commessi reati anche non espressamente previsti dal Decreto tra le fattispecie delittuose che autonomamente comportano la responsabilità amministrativa dell'Ente. Ci si riferisce in particolare ai reati tributari e a quelli in materia ambientale non espressamente rientranti nell'art. 25 undecies.

La fattispecie è da considerarsi trasversale a tutte le aree aziendali.

3.5.2 Protocolli standard di comportamento

Nel richiamare il Codice Etico e tutte le misure di prevenzione già specificate nei singoli capitoli del documento, particolare attenzione deve essere prestata all'obbligo di:

- astenersi dal tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
 - astenersi dal porre in essere azioni dilatorie od ostruzionistiche (espressa opposizione, rifiuti pretestuosi, ritardi nella messa a disposizione dei documenti) al fine di ostacolare, rallentare o fuorviare le attività di vigilanza e controllo svolte dai soggetti a ciò preposti;
 - fornire la massima collaborazione nello svolgimento di eventuali indagini e iniziative da parte degli organi sociali o da qualsiasi organo ispettivo,
-

finalizzate a rilevare e combattere condotte illecite in relazione alle ipotesi del reato associativo considerato;

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali in generale ed, in particolare, in materia di selezione dei fornitori, di tenuta della contabilità aziendale e di redazione del bilancio di esercizio;
- non sottostare a richieste di qualsiasi tipo, e da chiunque provenienti, che siano contrarie alla legge, impegnandosi a darne tempestiva informazione al proprio superiore gerarchico e all'OdV.
- utilizzare criteri di selezione del personale atti a garantire l'affidabilità rispetto al rischio di infiltrazione criminale, richiedendo a ciascun candidato, prima dell'assunzione, la produzione del casellario giudiziario e del certificato dei carichi pendenti;

3.5.3 Misure di prevenzione

Con riferimento ai reati previsti espressamente dal Decreto 231, in ragione della trasversalità della fattispecie, per la trattazione delle specifiche misure di prevenzione si rinvia a quanto descritto nei capitoli dedicati.

Tutti i destinatari del Modello hanno altresì l'obbligo di rispettare le regole del Codice Etico adottato dal Gruppo e le procedure aziendali.

3.6 Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita; reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo o segni di riconoscimento, autoriciclaggio

Ricettazione (art. 648 c.p.)

Il fatto materiale consiste nell'acquistare, ricevere od occultare denaro o cose provenienti da qualsiasi delitto, non necessariamente già accertato ed al quale il ricettatore non abbia partecipato in alcun modo, ovvero nell'intromettersi nel far acquistare, ricevere o occultare da terzi tali beni, con la consapevolezza della provenienza illecita del bene ricevuto ed al fine di procurare a sé o ad altri un profitto (dolo specifico).

Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)

Il reato si configura mediante il compimento volontario (dolo generico) di atti o fatti diretti a consentire la riutilizzazione di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita mediante la loro sostituzione, il trasferimento o il compimento di qualsiasi operazione volta ad ostacolare l'identificazione della provenienza.

La commissione del reato presuppone la consapevolezza della provenienza delittuosa del bene.

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)

La fattispecie mira a prevenire l'integrazione di denaro di provenienza illecita nei circuiti economici mediante l'immissione nelle strutture dell'economia legale di capitali preventivamente ripuliti.

La norma ha carattere sussidiario rispetto alle disposizioni di cui agli artt. 648 e 648 bis del codice penale e trova quindi un ambito di applicabilità piuttosto limitato.

Il reato presuppone la consapevolezza della provenienza illecita dei capitali impiegati (dolo generico).

Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo o segni di riconoscimento

Tra le condotte che rientrano nella fattispecie si ritengono rilevanti le seguenti: condotte:

- spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.); spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.).

Autoriciclaggio (Art. 648-ter. 1 del codice penale)

La fattispecie riguarda chi, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

3.6.1 *Attività a rischio*

Le aree aziendali considerate a rischio sono quelle della commercializzazione dei servizi di traghettamento, del negoziale e approvvigionamenti, della gestione degli aspetti amministrativo/contabili, con particolare riferimento alle attività di:

- gestione pagamenti, nell'ipotesi in cui denaro di provenienza illecita sia utilizzato dalla Società come mezzo di pagamento dei propri fornitori;
- gestione acquisti, nell'ipotesi in cui la Società stipuli contratti fittizi di acquisto/vendita di beni o servizi o, nonostante la presenza di elementi che denotino la scarsa affidabilità di un fornitore, proceda all'acquisto di un determinato bene (in quanto vantaggioso sotto il profilo economico), accettando il rischio che si tratti di un bene di provenienza illecita;
- gestione investimenti, nell'ipotesi in cui denaro proveniente da reati precedentemente commessi sia utilizzato per effettuare qualsiasi forma di investimento.

Per quanto riguarda in particolare il reato di autoriciclaggio, le condotte che potrebbero integrare i delitti presupposto dell'autoriciclaggio non sono state tipizzate dal legislatore: qualsiasi delitto non colposo commesso dalla Società - da cui questa ricavi un profitto (o un risparmio di spesa) - potrebbe quindi generare un provento illecito da impiegare in attività dell'impresa. Considerata l'ampiezza delle possibili condotte presupposto, il reato può ritenersi pertanto "non legato a specifici ambiti aziendali".

Si evidenzia tuttavia che i delitti presupposto maggiormente verosimili sono per larga parte già compresi nell'elenco dei reati di cui al D.Lgs. 231/01.

Il reato potrebbe, ad esempio, configurarsi in caso di incendio doloso provocato a un asset societario, con simulazione della perdita del materiale ivi contenuto, per frodare l'assicurazione, e percepirne illecitamente il premio da reinvestire nell'attività di impresa; oppure in caso di reimpiego nell'attività economica aziendale dei proventi derivanti dalla commissione di delitti ambientali dolosi, che abbiano prodotto per l'azienda un risparmio di spesa: non bonificare un'area, ricorrere ad operatori non autorizzati (o autorizzati ma con gestione impropria dell'attività al fine di offrire

condizioni economiche migliori di altri), non effettuare adeguata manutenzione ad impianti potenzialmente inquinanti ecc.

Può ipotizzarsi inoltre il caso del provento derivante da un'infedele dichiarazione di imposta, compiuta dall'amministratore nell'interesse della società, che si confonda nel patrimonio sociale dando luogo al suo reimpiego nell'attività economica aziendale. In generale, il reimpiego può consistere, ad esempio, nel pagamento di fornitori o degli stipendi ai dipendenti con la provvista illecita.

3.6.2 Protocolli standard di comportamento

I destinatari del Modello sono tenuti, nell'ambito della propria attività, al rispetto del Codice Etico e ad evitare le condotte tipiche del reato descritto o qualsiasi comportamento che, pur non integrando in concreto alcuna delle ipotesi criminose sopra delineate, possa in astratto diventarlo.

La Società inoltre richiama i destinatari del Modello a:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla gestione dei fornitori;
- verificare l'attendibilità commerciale e professionale dei fornitori e dei partner commerciali/finanziari e non intrattenere rapporti commerciali con soggetti (fisici o giuridici) dei quali sia conosciuta o sospettata l'appartenenza ad organizzazioni criminali o comunque operanti al di fuori della liceità;
- assicurare il rispetto, delle prescrizioni operative di raccolta documentale, definite dalla Società ai fini della corretta archiviazione, sia cartacea che elettronica, di tutta la documentazione relativa ai contratti/convenzioni stipulati con specifico riferimento all'acquisto di beni, servizi e forniture;
- non utilizzare strumenti anonimi per il compimento di operazioni di trasferimento di importi di denaro di rilevante entità;
- effettuare un costante monitoraggio dei flussi finanziari aziendali;
- assicurare, in caso di pagamenti a favore di soggetti terzi tramite bonifico bancario, il rispetto di tutti i passaggi autorizzativi relativi alla predisposizione, validazione ed emissione del mandato di pagamento, nonché della registrazione a sistema della relativa distinta;
- con riferimento alla gestione dei flussi finanziari in entrata, la Società non accetta pagamenti in titoli al portatore (assegni, vaglia postali, certificati di deposito, ecc.); in generale, ad esclusione dei pagamenti spiccioli per l'acquisto di singoli viaggi, Blufferries richiede che i pagamenti siano effettuati mediante bonifico bancario o assegno circolare.

Con particolare riferimento all'attività di vendita dei titoli di viaggio, Blufferies richiama partner e collaboratori ad osservare le seguenti indicazioni comportamentali:

- è fatto divieto a chiunque operi per conto di Blufferies di detenere, spendere o comunque mettere in circolazione monete, banconote, valori di bollo e carta filigranata false;
- gli incaricati della gestione di denaro e valori, che operano per conto di Blufferies, devono effettuare il controllo delle monete, banconote e valori di bollo trattati e provvedere all'immediato ritiro dalla circolazione degli stessi, in caso sospetta falsità; qualora ricevano banconote o monete ritenute contraffatte o alterate, hanno l'obbligo di informare senza ritardo il proprio superiore, affinché provveda alle opportune denunce.

3.6.3 *Misure di prevenzione*

Per il contenimento dei rischi di reato evidenziati la società ha provveduto a regolamentare le attività di gestione dei pagamenti e degli incassi, con particolare riferimento alle fasi di autorizzazione al pagamento, alle verifiche di conformità amministrativo/fiscale, e alle registrazioni contabili.

Possono essere effettuate per cassa esclusivamente pagamenti di modico importo quali marche da bollo, contravvenzioni, spese relative ad operazioni portuali e doganali anticipazioni/rimborsi di spese ai dipendenti per l'effettuazione di trasferte di lavoro o servizi fuori sede.

Tutti i rimanenti pagamenti sono effettuati esclusivamente mediante movimenti di conto corrente bancario, preventivamente autorizzati dall'Amministratore Delegato.

La società ha inoltre provveduto a regolamentare le attività di gestione e vendita dei titoli di viaggio e i relativi processi finanziario e contabile, con particolare riferimento all'emissione dei titoli di viaggio e alla quadratura degli incassi di fine giornata.

La Società, inoltre, attraverso l'applicazione dell'insieme delle norme, procedure, deleghe e poteri di cui si è dotata, si impegna a garantire:

- l'attuazione del principio di segregazione dei ruoli, compatibilmente con l'organizzazione di una Società di dimensioni medio/piccole;
 - la tracciatura contabile;
 - misure idonee ad assicurare la correttezza dei documenti contabili e delle dichiarazioni annuali relative alle imposte sui redditi e sul valore aggiunto su di essi fondati;
 - la custodia e conservazione di tutta la documentazione.
-

Con riferimento, infine, al fatto che molti delitti presupposto sono verosimilmente quelli 231, si rinvia inoltre alle misure di prevenzione già descritte nel documento relativamente ai reati-presupposto a cui la Società risulta esposta.

3.7 Reati Informatici

Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (artt. 640 ter e 640, co. 2, n. 1 c.p.)

Il reato si configura in caso di alterazione di un sistema informatico o telematico o di intervento senza diritto su dati, informazioni o programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, allo scopo di conseguire un ingiusto profitto in danno dello Stato o di un ente pubblico.

In particolare, l'alterazione del sistema consiste in una manomissione o modificazione fraudolenta del normale funzionamento di un sistema, mentre l'intervento su dati si configura in caso di uso non autorizzato degli stessi o di abuso dell'eventuale autorizzazione posseduta.

La frode informatica non presuppone l'induzione di taluno in errore, come richiesto nel reato di truffa, in quanto la condotta criminosa non investe una persona ma il sistema informatico, tramite manipolazione dello stesso.

Falsità di documento informatico (art. 491 bis c.p.)

L'art. 491 bis c.p. estende le disposizioni sui reati di falso documentale (atto pubblico o scrittura privata) ai documenti informatici pubblici o privati aventi efficacia probatoria.

Il documento informatico è la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti.

L'efficacia probatoria del documento informatico è basata sulla identificazione del firmatario e sul collegamento univoco della firma con il documento cui è apposta.

Tali requisiti sono soddisfatti dalla firma elettronica qualificata⁶. Tra i vari tipi di firma elettronica qualificata è riconosciuto ex lege piena efficacia probatoria alla firma digitale.

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico e Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (artt. 615 ter e quater c.p.)

⁶ La firma elettronica qualificata garantisce la connessione univoca al firmatario e il collegamento al documento cui si riferisce in modo da consentire di rilevare se esso sia stato successivamente modificato. È basata su un certificato qualificato ed è realizzata mediante un dispositivo sicuro.

L'accesso abusivo si realizza attraverso l'introduzione abusiva in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero il mantenersi nel sistema contro la volontà di chi ha il diritto di esclusione.

Con riferimento alla prima condotta considerata, il reato si perfeziona con la violazione del sistema attuata attraverso la forzatura delle misure di sicurezza atte a proteggerlo⁷.

La seconda condotta si configura nel caso di accesso ad un'area del sistema (ad es. area del server o directory) diversa da quella cui si è autorizzati ad accedere.

Reato preparatorio all'accesso abusivo è la detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso ai sistemi.

L'accesso o il mantenersi illecitamente in un sistema informatico o telematico potrebbe essere strumentale alla commissione di frodi o di atti di concorrenza sleale. La condotta illecita può essere quindi volta all'acquisizione di informazioni contenute in banche dati di terzi a vantaggio della Società.

Alcuni esempi di accesso a Banche Dati di terzi: Sistema informativo Monitoraggio Dati dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori servizi e forniture, per la gestione dei certificati di esecuzione lavori, o per la gestione delle gare; Banca Dati Camera di Commercio; Banca Dati INPS, INAIL, Ministero del Lavoro, Provincia di Milano, Banca Dati enti che gestiscono fondi integrativi (Previndai, Fasi, Previlog ecc.).

Intercettazione, impedimento e interruzione di comunicazioni informatiche o telematiche (artt. 617 quater e quinquies c.p.)

Il reato sanziona chiunque fraudolentemente intercetta, impedisce o interrompe comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, nonché chiunque rivela tali comunicazioni mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico.

A titolo esemplificativo, le intercettazioni di comunicazioni possono essere attuate attraverso *spyware*, che consentono di acquisire informazioni dal sistema oggetto di attacco, mentre si configura impedimento (o rallentamento) o interruzione di comunicazioni in caso di interventi fraudolenti su pagine web o blocchi di server di posta elettronica.

È punita inoltre l'installazione di apparecchiature atte a porre in essere una delle condotte sopra indicate.

⁷ In giurisprudenza prevale la tesi di considerare fra le misure di sicurezza non solo le protezioni di tipo logico (ad es. password) ma anche quelle fisiche esterne al sistema (ad es. meccanismi di selezione dell'accesso ai locali in cui sono collocati i sistemi).

Danneggiamento informatico (artt. 635 bis-quinquies e art. 615 bis c.p.)

Sono delineate quattro fattispecie di reato distinte in base alla rilevanza (pubblica o privata) dei dati e sistemi danneggiati e all'oggetto (informazioni, dati, programmi informatici e sistemi informatici e telematici).

Le "informazioni, dati e programmi informatici" sono costituiti dai *files* di dati e dai *software* per la generazione ed elaborazione degli stessi (sistema operativo e applicativi); i "sistemi informatici o telematici" sono costituiti invece dall'*hardware* (elaboratori, ivi compresi palmari, cellulari, ecc.), ossia le apparecchiature e i dispositivi di supporto.

Per quanto concerne il danneggiamento di informazioni, dati e programmi, le condotte illecite considerate sono: la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione e la soppressione.

Nel danneggiamento di sistemi informatici e telematici sono puniti: la distruzione, il danneggiamento, il rendere inservibile o l'ostacolare gravemente il funzionamento del sistema.

La tutela penalistica è anticipata, in quanto è sufficiente la commissione di fatti diretti al danneggiamento anche in mancanza dello stesso, nel caso si tratti di dati e programmi della Pubblica Amministrazione, di un ente pubblico o di pubblica utilità e di sistemi di pubblica utilità.

Infine, sono autonomamente sanzionate una serie di condotte prodromiche al danneggiamento, che si sostanziano nella diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare i sistemi o i dati.

3.7.1 Attività a rischio di commissione di reati informatici

Considerato il diffuso impiego delle tecnologie nello svolgimento delle attività aziendali, a livello teorico risultano sensibili la maggior parte dei processi societari e pertanto, tutte le strutture che gestiscono e utilizzano sistemi informativi e documenti informatici a valore probatorio sono concretamente esposte al rischio di reati informatici.

In generale i processi interessati sono quelli nei quali si producono o ricevono documenti informatici con efficacia probatoria, ossia documenti in forma informatica muniti di firma elettronica qualificata (in particolare, di firma digitale).

In concreto, la falsificazione informatica è finalizzata al compimento di frodi o all'occultamento di illeciti a vantaggio dell'ente.

Il reato di Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico, potrebbe essere strumentale alla commissione di frodi o di atti di concorrenza sleale, attraverso l'acquisizione di informazioni contenute in banche dati di terzi

(Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, Camera di Commercio; INPS, INAIL, ecc.) a vantaggio della Società.

L'alterazione o la distruzione di dati e sistemi informatici di terzi potrebbe essere volta alla commissione di frodi a vantaggio dell'ente o essere strumentale a concorrenze sleali, così come anche l'intercettazione l'impedimento e l'interruzione di comunicazioni informatiche o telematiche.

3.7.2 Protocolli standard di comportamento

L'uso delle risorse informatiche aziendali è consentito per esclusive esigenze lavorative aziendali, e pertanto gli utenti devono ispirarsi ai principi di correttezza, alla base di ogni atto o comportamento posto in essere nell'ambito del rapporto contrattuale, e sono garanti del corretto utilizzo delle risorse informatiche loro assegnate che devono essere utilizzate e custodite con la massima diligenza e cura, nel rispetto delle leggi vigenti, delle disposizioni aziendali e dei principi del Codice Etico cui Blufferies si ispira.

In particolare, il Codice Etico al paragrafo 4.5 "I rapporti con le Istituzioni e la Pubblica Amministrazione", afferma che è vietato accedere in maniera non autorizzata ai sistemi informativi della PA per ottenere e/o modificare informazioni a vantaggio del Gruppo.

3.7.3 Misure di prevenzione

Come già detto, i reati informatici interessano potenzialmente il complesso delle attività aziendali e tutto il personale che utilizza i sistemi informativi. Riveste pertanto particolare importanza l'esistenza di prescrizioni e norme comportamentali stabilite dalla Società, che costituiscono la base su cui sviluppare il sistema di controllo. Tali principi e norme sono rappresentati in primo luogo dal Codice Etico di Gruppo e da disposizioni di Gruppo e societarie che contengono le linee guida per l'utilizzo in modo appropriato delle risorse informatiche al fine di prevenire i rischi di illecito uso nonché di assicurare una corretta gestione del patrimonio informatico

Le Linee Guida di Gruppo trattano in dettaglio i comportamenti da tenere nell'utilizzo delle risorse informatiche, della rete aziendale, della posta elettronica, della navigazione internet, e soprattutto nell'attribuzione delle credenziali di accesso.

3.8 Delitti contro l'industria o il commercio

Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)

La condotta consiste nell'adoperare violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio.

Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 bis c.p.)

È punito chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia. Costituisce aggravante il fatto che gli atti di concorrenza riguardino un'attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.

Si tratta di un'incriminazione che si muove in un'ottica di tutela dell'iniziativa economica lecita da forme di aggressione perpetrate dalla criminalità organizzata che, soprattutto in ambienti "ad alta densità mafiosa", tende sempre più ad inserirsi nel circuito dell'economia lecita. Tuttavia, la mancanza nella norma di qualsiasi riferimento ai fatti di criminalità organizzata, presuppone, comunque, la rilevanza a livello penale delle condotte poste in essere da imprenditori non legati a sodalizi criminali.

3.8.1 Attività a rischio di reato di Turbata libertà dell'industria o del commercio

Il reato è astrattamente realizzabile nei processi afferenti le aree negoziale e commercializzazione dei servizi di traghettamento, e riguardano in particolare la redazione della documentazione di gara (bando, avviso di gara, ecc.), l'espletamento delle procedure di affidamento, la gestione delle trattative commerciali e la stipula dei contratti/convenzioni sia con i clienti che con i fornitori.

In relazione alle caratteristiche dei mercati di riferimento ed alle risorse disponibili la società ha effettuato delle scelte differenziate, tendenti a raggiungere in maniera più congrua ed immediata i risultati prefissati.

3.8.2 Protocolli standard di comportamento

Nell'espletamento delle attività considerate sensibili, i destinatari del Modello dovranno attenersi ai seguenti principi generali di condotta:

- basare la scelta dei fornitori su criteri di massima oggettività e trasparenza;
- adottare misure idonee a garantire la tracciabilità del processo acquisitivo, così che emergano in maniera chiara le motivazioni a sostegno di una determinata scelta organizzativa e/o operativa.

In particolare, per il reato di “illecita concorrenza con minaccia o violenza” si richiamano i principi generali di comportamento a tutela dalla commissione dei reati di criminalità organizzata

3.8.3 Misure di prevenzione

Il trasporto marittimo non rientra tra le attività espressamente indicate come rientranti nei c.d. settori speciali di cui all’art. 210 del D. Lgs n. 163/2006 e la Società opera sul mercato in regime di libera concorrenza”; pertanto non è tenuta ad applicare le norme previste dal “Codice Appalti”. Tuttavia Blufferies, per garantire condizioni eque e non discriminatorie ai propri fornitori, applica le Disposizioni di Gruppo vigenti per lo svolgimento delle attività negoziali.

I destinatari del modello sono inoltre tenuti ad osservare i principi enunciati nel Codice Etico di Gruppo al paragrafo. 3.5 “Integrità” e al paragrafo 4.1.2 “Rapporti con i fornitori”.

3.9 Reati in materia di violazione del diritto d'autore

Tra le condotte che rientrano nella fattispecie si ritengono rilevanti per Blufferries le seguenti:

- messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa.(art. 171 comma 1 lett. a) bis, legge n. 633 del 22 aprile 1941);
- abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore, importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE, predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori. (art. 171- bis comma 1, legge n. 633 del 22 aprile 1941);

Tale reato potrebbe ad esempio essere commesso nell'interesse della società qualora venissero utilizzati, per scopi lavorativi, programmi non originali ai fine di risparmiare il costo derivante dalla licenza per l'utilizzo di un software originale.

3.9.1 *Attività a rischio di reato di violazione del diritto d'autore*

I reati in materia di violazione del diritto d'autore potrebbero essere astrattamente commessi in tutti i processi societari in cui vengono utilizzati beni tutelati dalla norma giuridica (es. programmi informatici, banche dati, servizi criptati e altre opere dell'ingegno), anche in considerazione del diffuso impiego nelle attività aziendali di programmi informatici protetti da licenze d'uso. In particolare sono esposte a rischio le attività di acquisizione e gestione di software aziendali e banche dati.

3.9.2 *Protocolli standard di comportamento*

Ai Destinatari è fatto, in particolare, divieto di:

- installare prodotti software in violazione degli accordi contrattuali di licenza d'uso e delle procedure aziendali in materia;
- utilizzare software/banca dati in assenza di valida licenza, o con licenza scaduta;

Inoltre, la Società si impegna a:

- definire e comunicare a tutti i dipendenti e collaboratori le modalità di comportamento che debbono essere assunte per un corretto e lecito utilizzo dei software e delle banche dati in uso;
 - controllare periodicamente la regolarità delle licenze dei prodotti in uso e procedendo, ove necessario, ai rinnovi;
-

- censire i prodotti in uso su ciascuna postazione.

3.9.3 Misure di prevenzione

La prevenzione degli illeciti contro la proprietà intellettuale, qualora i reati siano perpetrati attraverso il circuito informatico aziendale, è garantita dalle misure poste in essere per la prevenzione dei reati informatici.

3.10 Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’Autorità Giudiziaria

Il reato si realizza qualora chiunque minacci, effettui violenza, offra o prometta denaro (o altra utilità) alla persona chiamata a rendere dichiarazioni davanti all’autorità giudiziaria, per indurla a non rendere dichiarazioni, oppure a rendere dichiarazioni mendaci.

Il soggetto attivo del reato può essere chiunque, mentre il destinatario della condotta può essere soltanto il soggetto al quale è attribuita, in funzione della veste per la quale è chiamato a rendere dichiarazioni, la facoltà di non rispondere.

3.10.1 *Attività a rischio di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria*

Il reato riguarda la gestione del contenzioso giudiziale e stragiudiziale di cui sia parte Blufferries e in particolar modo la gestione dei rapporti con i destinatari del Modello chiamati a rendere dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale in cui la Società sia coinvolta. Si potrebbe infatti ipotizzare una pressione esercitata da un superiore gerarchico nei confronti di un dipendente chiamato a rendere testimonianza in un processo penale, per far apparire situazioni diverse dalla realtà o per nascondere possibili connivenze.

3.10.2 *Protocolli standard di comportamento*

Blufferries richiama i destinatari del Modello a:

- prestare una fattiva collaborazione e rendere dichiarazioni veritiere ed esaurientemente rappresentative dei fatti nei rapporti con l’Autorità Giudiziaria, astenendosi dall’indurre, con violenza o minaccia o tramite offerta o promessa di denaro o altra utilità, a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’Autorità Giudiziaria o ad avvalersi della facoltà di non rispondere, al fine di favorire gli interessi della Società o per trarne altrimenti un vantaggio per la medesima;
- qualora chiamati a rendere dichiarazioni innanzi all’Autorità Giudiziaria in merito all’attività lavorativa prestata, esprimere liberamente la propria rappresentazione dei fatti o esercitare la facoltà di non rispondere accordata dalla legge.
- mantenere il massimo riserbo in merito alle dichiarazioni rilasciate ed al loro oggetto, ove le medesime siano coperte da segreto investigativo;

Tutti i destinatari del Modello devono tempestivamente avvertire il loro diretto Responsabile di ogni atto di citazione a testimoniare e di ogni procedimento penale che li veda coinvolti, sotto qualsiasi profilo, in rapporto all'attività lavorativa prestata o comunque ad essa attinente, per la necessaria segnalazione all'OdV.

3.10.3 Misure di prevenzione

Per la prevenzione del reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, si richiamano i presidi di corporate governance già in essere, in particolare il Codice Etico del Gruppo FS con specifico riferimento al paragrafo 3.5 "Integrità".

È inoltre garantita la partecipazione della Capogruppo nelle attività legate al contenzioso legale lavoro

3.11 Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

La fattispecie riguarda il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, qualora, alternativamente:

- i lavoratori occupati siano in numero superiore a tre;
- i lavoratori occupati siano minori in età non lavorativa;
- i lavoratori occupati siano esposti a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

3.11.1 Attività a rischio di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

Il reato è astrattamente configurabile nel processo di gestione del personale ed è comunque applicabile, a titolo di concorso ex art. 110 c.p., anche qualora la società, pur non integrando direttamente la fattispecie di reato prevista dalla norma, sia coinvolta in un utilizzo di lavoratori stranieri “irregolari”, ad esempio affidando attività in appalto: la società non avrà, quindi, direttamente alle proprie dipendenze lavoratori irregolari ma, di fatto, si servirà delle loro prestazioni tramite soggetti terzi.

3.11.2 Protocolli standard di comportamento

I destinatari del Modello dovranno, , attenersi ai seguenti principi:

- verificare al momento dell’assunzione e durante lo svolgimento di tutto il rapporto lavorativo che eventuali lavoratori provenienti da paesi terzi siano in regola con il permesso di soggiorno e, in caso di scadenza dello stesso, abbiano provveduto a rinnovarlo;
 - nel caso in cui si faccia ricorso al lavoro interinale mediante apposite agenzie, assicurarsi che tali soggetti si avvalgano di lavoratori in regola con la normativa in materia di permesso di soggiorno e richiedere espressamente l’impegno a rispettare il Modello;
 - assicurarsi con apposite clausole contrattuali che eventuali soggetti terzi con cui la Società collabora (fornitori, consulenti, ecc.) si avvalgano di lavoratori in regola con la normativa in materia di permesso di soggiorno e richiedere espressamente l’impegno a rispettare il Modello;
 - non fare ricorso, in alcun modo, al lavoro minorile o non collaborare con soggetti che vi facciano ricorso.
-

3.11.3 *Le misure di prevenzione*

La Società ha definito linee guida in materia di reclutamento e selezione del personale, sia marittimo che amministrativo, individuando le responsabilità e le modalità operative da seguire per la corretta e trasparente gestione dei suddetti processi.

Il processo è articolato su due livelli di responsabilità: Capogruppo e Società operative; le attività di reclutamento e selezione sono assicurate da un pool intersocietario di selezionatori interni coordinati dalla Capogruppo.

Il personale con contratto a tempo indeterminato è assunto previa acquisizione della documentazione attestante la regolarità del soggiorno del lavoratore.

Per soddisfare le esigenze di risorse per ruoli operativi di personale marittimo correlate alla variabilità stagionale dell'esercizio navale, la Società fa inoltre ricorso al c.d. Turno Particolare presso l'Autorità Marittima di Messina, come previsto dal CCNL CONFITARMA.

L'accesso al Turno Particolare di Blufferries avviene a seguito di una valutazione di idoneità svolta dalla Società rispetto alle candidature spontanee ricevute che tiene conto di tutta la documentazione attinente la sua attività marittima.

Per la prevenzione del reato in questione rileva quindi la previa acquisizione della documentazione attestante la regolarità del soggiorno e, in caso di utilizzo di lavoratori di ditte appaltatrici, l'acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva.

Si richiamano inoltre i presidi di corporate governance già in essere e in particolare il Codice Etico del Gruppo con specifico riferimento al paragrafo 4.2 "I rapporti con il personale".

3.12 Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro

La fattispecie riguarda chi recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi o chi utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui sopra. Per entrambe le condotte è richiesto l'aver approfittato dello stato di bisogno dei lavoratori e la loro sottoposizione a condizioni di sfruttamento.

Lo stato di sfruttamento dei lavoratori viene presunto in presenza di alcuni indicatori: la reiterata corresponsione di retribuzioni palesemente difformi dai contratti collettivi o comunque sproporzionate rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato; la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie; la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro; la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Costituiscono aggravante il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre, che siano minori in età non lavorativa, o il fatto di aver esposto i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo.

3.12.1 Attività a rischio di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro

Il reato è astrattamente configurabile nei processi di recruitment e gestione del personale e nel caso di affidamento di attività in appalto (ad es. per le attività di manutenzione delle navi).

Il processo di recruitment e gestione del personale potrebbe invece essere a rischio per quanto riguarda la condotta di reclutamento del personale, prevista dalla norma: potrebbe ad esempio ipotizzarsi il caso di una contrattazione individuale tra la Società e uno o più lavoratori in stato di bisogno, al fine di stipulare un contratto con garanzie, tutele e retribuzione inferiori a quanto previsto dai contratti collettivi di settore; in tal caso, l'interesse e/o vantaggio per l'azienda consisterebbe in un risparmio di costi sulle retribuzioni, in giornate di lavoro, ma anche in sicurezza.

Infine nelle attività di gestione e amministrazione del personale può annidarsi il rischio di comportamenti qualificabili come "indicatori dello stato di sfruttamento dei lavoratori" quali la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie; la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, ecc.

Inoltre, a titolo esemplificativo, è possibile ipotizzare il caso in cui Blufferries conferisca un appalto (lavori e/o servizi) ad un'impresa fornitrice

conseguendo un risparmio di spesa derivante dal prezzo favorevole che l'appaltatore potrebbe applicare per omissione di presidi antinfortunistici e/o contrattualistici (es. costo del lavoro, godimento ferie, orario di lavoro, ecc.) in danno dei propri dipendenti.

3.12.2 Le misure di prevenzione

La Società applica a tutti i propri dipendenti il Contratto Collettivo Nazionale marittimi, che disciplina l'inquadramento dei lavoratori in base alle attività svolte, i livelli retributivi corrispondenti ai diversi profili, le tutele (orario di lavoro, ferie, riposi, straordinari, ecc.) e in generale i diversi aspetti correlati al rapporto di lavoro.

Come già riportato al § 3.11.3, la Società ha definito con procedura le linee guida in materia di reclutamento e selezione del personale sia marittimo che amministrativo, nonché i ruoli e le modalità che riguardano le attività di gestione corrente del personale.

Occorre inoltre tenere presente che la corretta applicazione della normativa contrattuale è tracciata attraverso un applicativo informatico dedicato alla gestione e amministrazione del personale che permette quindi di monitorare gli aspetti sensibili sopra evidenziati.

Per quanto attiene invece ai profili legati alla sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro, per le misure di prevenzione si rimanda al cap. 3.3.

Per quanto riguarda gli affidamenti di lavori o servizi, la Società, pur non essendo vincolata al Codice Appalti, effettua le verifiche sulla la regolarità contributiva dei fornitori.